

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it
tribunalefederalesicilia@lnd.it
pec: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 216 TFT 21

DEL 19 GENNAIO 2016

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dagli Avv.ti Francesco Giarrusso e Sandro Geraci, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunita il giorno 19 gennaio 2016 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 47/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. SPANO NICOLA (Presidente della A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA);

Sig. MAGGIO VINCENZO (dirigente accompagnatore ufficiale);

Sig. SCRIMA NICOLA (dirigente accompagnatore ufficiale);

Sig. ANSELMO GIUSEPPE (non tesserato – dirigente accompagnatore ufficiale);

A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 5478/923 pf14-15/GC/vdb del 01 dicembre 2015, il sig. Nicola Spano quale Presidente della A.S.D. Sporting Club Messina, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione sia all'art. 2 lett. B) punto b7) del C.U. n° 1 del Settore Giovanile Scolastico, stagione sportiva 2014 / 2015, sia all'art. 37 delle N.O.I.F., per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre e di tesseramento. Ciò per non avere utilizzato, in occasione delle gare di Campionato regionale giovanissimi del 21/09/2014, 05/10/2014 e del 12/10/2014, rispettivamente contro le società Città di Messina, Torregrotta e Giardini

Naxos, un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato, nonché per avere consentito al sig. Giuseppe Anselmo, non tesserato, di sottoscrivere in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, senza averne titolo, la distinta della gara suindicata del 12/10/2014.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale: i sigg. Vincenzo Maggio e Nicola Scrima, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione sia all'art. 2 lett. B) punto b7) del C.U. n° 1 del Settore Giovanile Scolastico, per avere rispettivamente sottoscritto in qualità di dirigenti accompagnatori ufficiali le distinte delle gare suindicate del 21/09/2014 e del 05/10/2014, senza indicazione di un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato; il sig. Giuseppe Anselmo, non tesserato ma certamente inquadrabile tra i soggetti di cui al comma 5 dell'art. 1bis C.G.S., per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 61 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta della gara suindicata del 12/10/2014, senza averne titolo.

Sempre con la nota in discorso è stata altresì deferita la A.S.D. Sporting Club Messina per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata agli altri soggetti deferiti.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Nicola Spano;

Mesi uno di inibizione a carico dei sigg. Vincenzo Maggio e Nicola Scrima;

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Giuseppe Anselmo;

Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Sporting Club Messina.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare suindicate del Campionato regionale giovanissimi, stagione sportiva 2014 / 2015, disputate dalla A.S.D. Sporting Club Messina, non è stato utilizzato un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato, che avrebbe dovuto essere presente nelle suddette gare ufficiali.

Risulta inoltre che il sig. Giuseppe Anselmo, non tesserato, ha tuttavia sottoscritto senza averne titolo, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, la distinta della gara suindicata del 12/10/2014.

E' altresì documentale che le distinte delle suindicate gare del 21/09/2014 e del 05/10/2014, senza indicazione di un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato, che avrebbe dovuto essere presente nelle suddette gare ufficiali, sono state rispettivamente sottoscritte dai sigg. Vincenzo Maggio e Nicola Scrima, quali dirigente accompagnatori ufficiali.

Le superiori emergenze inducono a ritenere la responsabilità del sig. Nicola Spano, nella qualità sopra indicata e degli altri soggetti deferiti, nonché della A.S.D. Sporting Club Messina, nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti come appresso indicati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Nicola Spano, in prosecuzione con precedente provvedimento di inibizione già in corso di esecuzione;

Mesi uno di inibizione a carico dei sigg. Vincenzo Maggio e Nicola Scrima;

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Giuseppe Anselmo;

Ammenda di € 150,00 a carico della A.S.D. Sporting Club Messina.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 48/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. LUPO GIUSEPPE (Presidente della U.S.D. PRIZZI);

Sig. POMILLA DARIO (dirigente accompagnatore ufficiale);

U.S.D. PRIZZI.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 5595/1069 pf14-15/GC/vdb del 03 dicembre 2015, il sig. Giuseppe Lupo quale Presidente della U.S.D. Prizzi, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 44 del Regolamento della L.N.D., per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per non avere utilizzato, in occasione delle gare di Campionato regionale di 1^a categoria del 22/03/2015, 29/03/2015 e del 12/04/2015, rispettivamente contro le società Roccapalumba, Bagheria e Lascari, un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2014 / 2015, nonché per avere lo stesso sottoscritto, nella gara suindicata del 12/04/2015, la distinta di gioco senza indicazione di allenatore.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale: il sig. Dario Pomilla, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 44 del Regolamento della L.N.D., per avere sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta delle gare suindicate del 22 e 29/03/2015, senza indicazione di un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato; la U.S.D. Prizzi per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata agli altri soggetti deferiti.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Giuseppe Lupo;

Mesi due di inibizione a carico del sig. Dario Pomilla;

Ammenda di € 600,00 a carico della U.S.D. Prizzi.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare suindicate del Campionato regionale di 1^a categoria, stagione sportiva 2014 / 2015, disputate dalla U.S.D. Prizzi, non è stato utilizzato un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato, che avrebbe dovuto essere presente nelle suddette gare ufficiali.

Risulta inoltre che il sig. Giuseppe Lupo, Presidente dell'indicata società, ha sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta della gara suindicata del 12/04/2015, senza indicazione di un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato, che avrebbe dovuto essere presente nella suddetta gara ufficiale, così come sono state sottoscritte dal sig. Dario Pomilla quale dirigente accompagnatore ufficiale e pur contenendo la medesima irregolarità, le distinte delle suindicate gare del 22 e 29/03/2015.

Le superiori emergenze inducono a ritenere la responsabilità di entrambi i soggetti deferiti, nonché della U.S.D. Prizzi, nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti come appresso indicati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Giuseppe Lupo;

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Dario Pomilla;

Ammenda di € 375,00 a carico della U.S.D. Prizzi.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 49/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. DRAGO PIETRO (Presidente della A.S.D. DAGATA);

Sig. CANNIZZARO MICHELE (Dirigente accompagnatore);

A.S.D. DAGATA

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 5591/1068 pf14-15/GC/vdb del 03 dicembre 2015, il sig. Pietro Drago, Presidente della A.S.D. Dagata, per rispondere della violazione dell'art. 1bis comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 44 del Regolamento della L.N.D. per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per non avere utilizzato, in occasione delle gare del campionato di 1^a categoria del 15/03/2015, 22/03/2015 e 29/03/2015, disputate rispettivamente contro le Società Kennedy, Real Paternò e Mirabella, un allenatore abilitato dal Settore tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2014/2015.

Con la medesima nota e per le medesime violazioni la Procura Federale ha deferito tanto il sig. Michele Cannizzaro, nella qualità di dirigente accompagnatore della A.S.D. Dagata, per avere sottoscritto nelle suindicate gare le distinte ufficiali consegnate al direttore di gara, nelle quali non risulta indicato un allenatore abilitato dal Settore tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2014/2015, quanto la A.S.D. DAGATA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. per le violazioni ascritte ai tesserati sopra indicati.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nel deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Pietro Drago;

mesi tre di inibizione a carico del sig. Michele Cannizzaro;

ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Dagata.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che appare documentale che in occasione delle gare del Campionato regionale di prima categoria sopra indicate, nelle distinte ufficiali presentate al direttore di gara non risulta dalla A.S.D. Dagata indicato alcun allenatore. Le distinte di che trattasi risultano sottoscritte dal sig. Michele Cannizzaro nella qualità di dirigente accompagnatore e palesano la violazione delle norme sopra indicate, che fanno obbligo a

1a e 2a categoria, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei

tecnici, che dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore, nella fattispecie non in discussione.

In ragione delle superiori motivazioni devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, nei limiti indicati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione della inibizione per mesi due a carico del sig. Pietro Drago, dell'inibizione per mesi uno a carico del sig. Michele Cannizzaro e l'ammenda di € 375,00 a carico della A.S.D. Dagata.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 50/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. GIUSEPPE COSTA (Presidente della U.S.D. ROCCAPALUMBA all'epoca dei fatti);

Sig. FRANCESCO BARBARINO (Dirigente accompagnatore);

U.S.D. ROCCAPALUMBA

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 5589/1066 pf14-15/GC/vdb del 03 dicembre 2015, il sig. Giuseppe Costa, Presidente della U.S.D. Roccapalumba, per rispondere della violazione dell'art. 1bis comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 44 del Regolamento della L.N.D., per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per non avere utilizzato, in occasione delle gare del campionato di 1^a categoria del 22/03/2015, 29/03/2015 e 12/04/2015, disputate rispettivamente contro le Società Prizzi, Oratorio Santi Ciro e Giorgio e Albatros Lercara, un allenatore abilitato dal Settore tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2014/2015.

Con la medesima nota e per le medesime violazioni la Procura Federale ha deferito tanto il sig. Francesco Barbarino, nella qualità di dirigente accompagnatore della U.S.D. Roccapalumba, per avere sottoscritto nelle suindicate gare le distinte ufficiali consegnate al direttore di gara, nelle quali non risulta indicato un allenatore abilitato dal Settore tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2014/2015, quanto la U.S.D. Roccapalumba, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. per le violazioni ascritte ai tesserati sopra indicati.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa. All'udienza dibattimentale il delegato della società deferita ha chiesto applicarsi il minimo edittale, con particolare riferimento alla sanzione dell'ammenda, trattandosi di violazioni ascrivibili alla vecchia gestione societaria.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nel deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Giuseppe Costa;

mesi tre di inibizione a carico del sig. Francesco Barbarino;

ammenda di € 600,00 a carico della U.S.D. Roccapalumba.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che appare documentale che in occasione delle gare del Campionato regionale di prima categoria sopra indicate, nelle distinte ufficiali presentate al direttore di gara non risulta dalla U.S.D. Roccapalumba indicato alcun allenatore. Le distinte di che trattasi risultano sottoscritte dal sig. Francesco Barbarino nella qualità di dirigente accompagnatore e palesano la violazione delle norme sopra indicate, che fanno obbligo anche alle soci

1a e 2a

categoria, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, che dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore, nella fattispecie non in discussione.

In ragione delle superiori motivazioni devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, nei limiti indicati in dispositivo, tenuto conto delle valide considerazioni difensive espresse dalla società nel corso del dibattimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione della inibizione per mesi due a carico del sig. Giuseppe Costa, dell'inibizione per mesi uno a carico del sig. Francesco Barbarino e l'ammenda di € 250,00 a carico della U.S.D. Roccapalumba.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 19 gennaio 2016

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**